TRAIETTORIA 2

eHEALT, DIAGNOSTICA AVANZATA MEDICAL DEVICE E MINI INVASIVITÀ

Azione 2.1 “Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto”.

TRAIETTORIA 3

MEDICINA RIGENERATIVA, PREDITTIVA E PERSONALIZZATA

Azione 3.1 “Creazione di un programma di medicina di precisione per la mappatura del genoma umano su scala nazionale”.

09/05/2023

Ministero della Salute

INVITALIA

	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Chi ha subito un taglio per incapienza di fondi (non prevedibile in sede di sottomissione progettuale in quanto funzione della posizione in graduatoria), può chiedere una rimodulazione dei costi prima dei termini stabiliti dalla convenzione in quanto le amministrazioni hanno difficoltà nel poter procedere con le spese senza un piano economico approvato?	No. La richiesta di rimodulazione, rientrando fra le variazioni può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto.
2.	Nel caso in cui un partner abbia trasferito la sede legale (sempre all'interno della stessa Regione) cosa c'è da fare?	Trattandosi di un trasferimento nella stessa regione, è sufficiente trasmettere a mezzo pec una comunicazione da parte del legale rappresentante del soggetto capofila con l'indicazione della nuova sede legale.
3.	Chiedo se esiste una percentuale entro cui ci si possa discostare dalle voci di costo senza chiedere specifica variazione.	Qualsiasi spostamento dalle voci di costo comporta una variazione e, pertanto, deve essere gestita in base a quanto previsto dall'art. 7 della convenzione sottoscritta.
4.	I soggetti Capofila hanno un importante onere amministrativo. È possibile rimodulare una quota del progetto per spese di Project Management? Se l'attività di PM è in capo a un soggetto del Nord, è possibile considerarla al di fuori della proporzione richiesta da bando Nord/Sud?	Qualsiasi rimodulazione del budget, comporta una variazione al progetto approvato, pertanto, deve necessariamente applicarsi l'art. 7 della convenzione sottoscritta. Si rappresenta, altresì, che non è possibile procedere ad una diversa ripartizione delle risorse che non rispetti la ripartizione geografica prevista in convenzione.
5.	Nel caso un soggetto terzo non fosse più disponibile a cofinanziare i costi del progetto o quantomeno voglia cofinanziare in misura minore cosa occorre fare? È una variazione del progetto di cui all'art. 7 della convenzione?	Il caso rappresentato rientra tra le ipotesi di variazione, pertanto, dovrà essere applicato l'art. 7 della convenzione sottoscritta.

6.	alla luce delle indicazioni e dei chiarimenti pervenuti durante il webinar del 22 Marzo 2023, è possibile richiedere una variazione delle voci di costo del budget ai fini dell'ammissibilità delle spese sia da parte del Ministero sia da parte delle amministrazioni dei beneficiari che hanno esposto la necessità di accertare i budget corretti prima di poter procedere con l'emissione dei bandi? Pena sarebbe l'impossibilità nei primi 6 mesi di avviare il progetto. - è possibile sostituire un soggetto terzo con un altro soggetto terzo cofinanziatore motivandone opportunamente la scelta in funzione degli obiettivi progettuali? Tale sostituzione rientra nelle richieste ammissibili per l'art. 7 della convenzione? Infatti il ricercatore di riferimento nel frattempo è andato a lavorare presso altro partner del progetto, cofinanziatore. - i costi per l'apertura di posizioni da ricercatore (rtd-a per l'università o ricercatore tempo determinato per gli epr) rientrano nella voce di costo d.1) spesa per personale dipendente?	Con riferimento al primo quesito, si precisa che ogni variazione al progetto deve essere proposta nei termini e modi previsti dall'articolo 7 della convenzione e pertanto non prima di sei mesi dalla data di avvio del progetto. Con riferimento al secondo quesito, si rappresenta che anche in questo caso trova applicazione l'art. 7 della Convenzione. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa a supporto; non sono, in ogni caso, ammesse variazioni che determinino, o possano determinare, il mancato conseguimento degli obiettivi progettuali. Resta altresì inteso che l'eventuale variazione richiesta non può comportare una diversa ripartizione geografica del contributo assegnato, così come definito all'articolo 3, comma 4, dell'atto convenzionale, così come un importo del contributo maggiore di quello concesso. Con riferimento al terzo quesito I costi di reclutamento del personale non sono rendicontabili all'interno della voce "personale dipendente" in quanto si tratta di spese di natura amministrativa per le quali l'Avviso prevede un rimborso entro il limite del 10% del totale dei costi ammissibili."
7.	In riferimento al contributo concesso per l'Area Mezzogiorno tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e dall'atto costitutivo dell'ATS per la Traiettoria 3 è possibile distribuire il suddetto importo	No. Le quote di contributo erogate dal Ministero dovranno essere ripartite tra i soggetti beneficiari partecipanti alla rete nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, della convenzione sottoscritta.

	anche ai partner dell'Area Centro Nord, dandone ampia motivazione scientifica?	
8.	La variazione al partenariato è gestibile sempre e solo dopo il 6 mese?	Si, La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto.
9.	a) Il contributo pubblico è erogato dal Ministero al soggetto capofila, nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano Operativo e a seguito di ogni necessario adempimento, contabile ed amministrativo, previsto dalla normativa vigente, in quattro quote, di cui la prima a titolo di anticipazione e le successive a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le seguenti modalità: a) la prima quota a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contributo; b) la seconda quota, pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) dell'importo del contributo concesso, è erogata, a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto, su richiesta del soggetto capofila, secondo gli schemi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica intermedia sull'avanzamento del progetto e dalla documentazione di cui al comma 2.	L'art 6 della convenzione sottoscritta prevede che: il Ministero provvederà, nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano Sviluppo e Coesione Salute, al trasferimento del contributo concesso secondo le seguenti modalità: a) anticipazione in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo concesso, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 dell'art. 6; b) successivi pagamenti intermedi del contributo concesso, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per un importo almeno pari al 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili, a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del Progetto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute così come rappresentate analiticamente nel progetto allegato alla convenzione e relativo cronoprogramma di attuazione, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 dall'art 6. [...] c) saldo, a fronte della rendicontazione della quota erogata a titolo di anticipazione e delle spese sostenute per un importo non superiore al 5%

		(cinque per cento) del totale dei costi ammissibili, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di positiva verifica del completamento del Progetto, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure di seguito indicate al comma 2. […] La predetta statuizione è frutto del recepimento dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'ambito del FSC, che hanno ridisegnato il piano di governance, pertanto, è stata prevista una diversa modalità di redistribuzione delle risorse economiche, successivamente all'intervento della delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 che ha definito la nuova modalità di trasferimento delle stesse.
10.	È possibile fare spostamenti interni nella stessa categoria di costo? In particolare, è possibile spostare il costo della voce "Spese per personale non dipendente da destinare allo specifico progetto" alla voce "Spese per personale dipendente" mantenendo invariato il costo totale della voce personale?	Si chiarisce che in fase di rendicontazione le spese dovranno necessariamente essere ricondotte alle categorie di costo corrispondenti, in linea con quanto previsto nella proposta progettuale. Eventuali variazioni riguardanti quest'ultima sono consentite alle condizioni previste dall'art. 7 dell'Atto Convenzionale.
11.	È possibile esporre a cofinanziamento il costo delle attrezzature già acquistate prima della data di inizio del progetto limitatamente all'utilizzo nel progetto e al periodo di ammortamento ancora in corso?	Si evidenzia che è possibile rendicontare a titolo di cofinanziamento solo le attrezzature acquistate dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione
12.	Per le attrezzature che verranno acquistate, nuove di fabbrica, per il progetto e dedicate esclusivamente al progetto, è possibile esporre l'intero costo come riportato in fattura oppure è necessario rispettare il principio dell'ammortamento delle attrezzature?	Come previsto dalle linee guida di rendicontazione, in questo caso i costi delle attrezzature sono considerati ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto. Se le attrezzature non sono utilizzate per tutto il loro ciclo di vita per il progetto sono considerati ammissibili

		unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.
13	Si chiede la possibilità di rimodulare il budget progettuale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, che non produrrà nessuna alterazione, né dell'importo del contributo concesso, né del totale dei costi ammessi, rispettando le percentuali individuate dal bando in merito ai costi ammissibili.	In base all'art. 7 della Convenzione, sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedibili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto (inteso come inizio dell'efficacia della Convenzione e quindi con riferimento alla data di comunicazione al soggetto capofila dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso) e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. La richiesta di variazione deve essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della Convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Solo successivamente alla presentazione della richiesta nel rispetto dei suddetti termini, il Ministero procederà alla valutazione della stessa.
14.	Nell'eventualità che uno o più beneficiari rendicontino importi inferiori ai costi presentati in proposta progettuale, l'eventuale riduzione del contributo si applica a tutto il partenariato o solo a uno o più dei beneficiari che avranno rendicontato costi inferiori?	Nel caso rappresentato, la riduzione del contributo concesso si applicherà solo a uno o più beneficiari.
15.	Le spese rendicontate a titolo di cofinanziamento dovranno riportare tutte lo stesso CUP di progetto, come le spese che saranno coperte dal contributo concesso?	I costi esposti in rendicontazione a titolo di cofinanziamento dovranno riportare il CUP associato al beneficiario che li rendiconta.

16.	Quale CUP dovrà eventualmente riportare, a rendiconto del cofinanziamento, una spesa associata ad altro progetto e finanziamento utilizzato in sinergia con il contributo POS FSC per coprire la quota a cofinanziamento?	Una spesa agevolata parzialmente a valere su un altro progetto potrà essere rendicontata, a titolo di cofinanziamento, nell'ambito del PSC salute per la restante quota parte purché la relativa fattura riporti il CUP afferente al PSC salute ed il CUP agevolato con altra fonte finanziaria. Per ogni CUP dovrà essere indicato nell'oggetto del giustificativo l'importo agevolato. Al fine di escludere il doppio finanziamento, il totale associato ai due CUP non dovrà essere superiore al valore della fattura. In caso contrario, questa Amministrazione provvederà, in fase di verifica della rendicontazione di spesa, a rideterminare il costo ammissibile a valere sul PSC salute fino a concorrenza dell'importo complessivo della fattura.
17.	Per dare effetto alla possibilità per cui "Nel rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, per la quota parte dei costi ammissibili non coperta dal contributo concesso a valere sul PSC Salute, è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico", sarà possibile esporre a cofinanziamento spese ammissibili (es. per acquisti materiali, personale assunto) sostenuti in maniera complementare e sinergica su altri progetti finanziati, quale, a titolo di esempio, un progetto PNRR?	Sarà possibile esporre a cofinanziamento costi sostenuti su altri progetti finanziati a condizione che i medesimi costi non siano oggetto di contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o unionali.
18.	La sinergia di cui sopra sarà possibile anche con altri progetti già supportati da altra tipologia di finanziamento diverso da PNRR?	Si è possibile una sinergia anche con altri progetti già supportati da altra tipologia di finanziamento diverso da PNRR sempre nel rispetto del divieto di doppio finanziamento
19.	Per un nostro partner che utilizza personale fornito da una cooperativa è possibile utilizzare le stesse procedure previste per il contratto di	Come indicato nelle linee guida di rendicontazione nella voce di spesa "Personale non dipendente" è ricompreso il personale, in rapporto di

	somministrazione di lavoro, gradiremmo, inoltre, sapere se vi sono limiti all'utilizzo di questa modalità lavorativa. Se il personale della cooperativa coinvolto per il progetto fosse assegnato in comando presso il nostro partner per il periodo della sperimentazione le condizioni richieste dal bando sarebbero soddisfatte?	collaborazione con i soggetti proponenti/terzi cofinanziatori, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ivi compreso il personale distaccato nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili e per il quale il soggetto beneficiario/terzo cofinanziatore sostenga il relativo costo, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dei soggetti proponenti/partner/terzi cofinanziatori. Nel caso sopra rappresentato si configura un'ipotesi di distacco. Fatto salvo quanto riportato in merito allo svolgimento dell'attività presso la sede del partner, le spese del personale distaccato sono ammissibili purché il distacco sia comprovato da idonea documentazione (es. accordo tra le parti circa il personale coinvolto, l'impegno previsto sul progetto, le attività da svolgere, il periodo in cui le stesse dovranno essere eseguite, timesheet) e il relativo costo sia adeguatamente giustificato (fattura con la relativa quietanza a supporto dell'avvenuto ribaltamento dei costi della cooperativa al soggetto partner corredata da apposita relazione descrittiva delle attività e dei costi ribaltati).
20.	Nella voce di spesa investimenti materiali - strumenti e attrezzature è possibile rendicontare l'acquisto di uno strumento ricondizionato garantito con la stessa garanzia del nuovo dalla fabbrica stessa?	No.
21.	Nella voce di spesa investimenti materiali - strumenti e attrezzature è possibile rendicontare il noleggio operativo di uno strumento ricondizionato, con la stessa garanzia del nuovo dalla fabbrica stessa, per un periodo di 12 mesi al termine del quale avverrà il passaggio di proprietà al Dipartimento?	No.

22.	Nella voce di spesa investimenti materiali - strumenti e attrezzature è possibile rendicontare l'acquisto di uno strumento demo cioè che è stato usato dalla ditta produttrice per dimostrazioni, che viene venduto dalla ditta produttrice con la stessa garanzia del nuovo?	Si, nella misura in cui è venduto dalla medesima azienda produttrice che attesti l'esclusiva funzione a scopo dimostrativo pregressa.
23.	E' possibile imputare alla voce "investimenti materiali" i costi di ammortamento di lavori già eseguiti che riguardano impianti e attrezzature che sono parte integrante del locale del laboratorio ed essenziali per il progetto?	Si evidenzia che i costi di ammortamento di lavori eseguiti prima della domanda di agevolazione non sono ammissibili.
24.	Eventualmente è possibile spostare una parte della voce "opere murarie" da un soggetto partecipante ad un altro soggetto partecipante?	Si precisa che se la domanda attiene alla fase di rendicontazione, i costi sostenuti da un soggetto partecipante non possono essere imputati ad un altro soggetto partecipante; se, invece, il quesito riguarda una variazione progettuale si dovrà fare riferimento all'art. 7 dell'atto Convenzionale.
25.	L'Avviso all'art. 13 prevede percentuali di contributo, subordinate alla verifica dello stato di avanzamento del progetto, diverse da quelle previste dalla Convenzione all'art. 6. Come devono essere coordinate le due disposizioni richiamate?	In merito alle disposizioni inerenti all'erogazione del contributo è da considerarsi l'articolo 6 della Convenzione con le relative percentuali, così come espressamente previsto dalla Delibera CIPESS n.86 del 22 dicembre 2021.
26.	Ai fini rendicontativi del progetto, vorremmo pertanto una conferma su quale delle due modalità occorra adottare in caso di acquisizione di strumentazioni sul progetto (se l'intero costo di acquisto o la quota di ammortamento).	Le spese per l'utilizzo delle attrezzature vengono riconosciute: - per l'intero prezzo di acquisto nel caso di uso esclusivo del bene per il progetto e qualora il periodo di ammortamento sia uguale o inferiore alla durata dell'attività medesima; - in quota parte nel caso di utilizzo non esclusivo e nel caso in cui il periodo di ammortamento sia maggiore rispetto alla durata dell'attività.

27.	Il progetto prevede il contributo in kind di un soggetto terzo, attraverso la messa a disposizione di personale e infrastrutture per un valore di euro 200.000,00. Trattandosi di un'attività finalizzata al rilascio di un servizio consulenziale tecnico di tipo specialistico, è possibile imputare questa messa a disposizione del valore di euro 200.000,00 alla voce "servizi di consulenza"?	Si specifica che come previsto dalle linee guida per la rendicontazione delle spese allegate alla Convenzione, i costi sostenuti dal soggetto terzo cofinanziatore devono essere rendicontati nelle pertinenti categorie di spesa con le stesse modalità previste per la rendicontazione dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario, (nel caso specifico personale ed attrezzature).
28.	Nelle linee guida si fa riferimento alla possibilità di imputare lavori per opere murarie anche nei servizi di consulenza. E' corretta tale impostazione?	Si rappresenta che i costi per lavori sono associati alle prestazioni di terzi (queste ultime da rendicontare all'interno della tipologia di spesa "servizi di consulenza") nella misura in cui riguardino attività di carattere esecutivo concernenti anche la realizzazione di opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento della strumentazione ivi inclusi i lavori di adeguamento adibiti alle attività del progetto.